



PROVINCIA  
DI AREZZO  
*Medaglia d'Oro al Valor Militare  
per attività partigiana*

Consigliere Provinciale

Sig.ra Valentina Vaccari

*Il Presidente*

*Numero di Protocollo e Data: si veda segnatura informatica (segnatura.xml)*

**OGGETTO: Aggiornamento riguardo il mancato supporto della Provincia di Arezzo alle concessioni di servizi richieste da due Istituti Scolastici cittadini. Risposta ad Interrogazione presentata con nota in data 21 marzo 2025, prot. n. 8162.**

Preg.ma Sig.ra Consigliere,

formulo la presente in risposta alla Interrogazione riportata in oggetto, relativa al supporto della Stazione Appaltante qualificata della Provincia di Arezzo agli Istituti Scolastici per l'affidamento dei servizi interni di ristorazione mediante bar e distributori automatici.

Il Contratto di affidamento dei Servizi in argomento si qualifica, secondo la Giurisprudenza, come "Concessione di Servizi", in quanto implica l'assunzione da parte dell'affidatario del rischio operativo legato alla sua gestione.

L'Allegato II.4 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 36/2023) stabiliva che per i Contratti di Concessione - sia per l'affidamento di lavori che di servizi e forniture (art. 3 e art. 5 dell'Allegato II.4) - fosse richiesta una qualificazione di secondo livello, indipendentemente dall'importo dell'affidamento. Più precisamente tali articoli recitavano:

*“Ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo, le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2/SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi.”.*

L'art. 88 del Correttivo (D.Lgs. n. 209/2024) ha apportato modifiche significative all'Allegato II.4 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilendo che l'obbligo di qualificazione per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione dei Contratti di Concessione si applica esclusivamente ai Contratti che superano le soglie previste per gli affidamenti diretti di servizi e forniture, nonché per i lavori che superano la soglia di 500.000,00 Euro. In particolare, all'art. 5, comma 5, dell'Allegato II.4 è previsto che:

*“Ai fini della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di importo a base di gara pari o superiore a 140.000 euro, gli enti*

*concedenti devono possedere almeno una qualificazione di livello SF2 e garantire la presenza di un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. ”.*

Pertanto, per i Contratti di Concessione che rientrano al di sotto delle soglie menzionate, non è richiesto il possesso di specifiche qualificazioni né, conseguentemente, un’assistenza specifica, nell’ottica di una gestione più snella e di una maggiore semplificazione delle procedure di affidamento.

Questa ricostruzione del quadro normativo è stata oggetto di comunicazione e confronto con le Istituzioni Scolastiche interessate alle quali, peraltro, è stata assicurata da parte della Provincia la più ampia disponibilità per fornire ulteriori indicazioni generali, supporto informativo e per un eventuale nuovo confronto collaborativo, laddove ritenuto necessario.

Peraltro, da notizie acquisite dalle stesse Istituzioni Scolastiche, risulta che il competente Ministero abbia già attivato le azioni ed i procedimenti per il reclutamento di personale da dedicare specificamente agli affidamenti di Servizi di interesse della Scuola, in un’ottica di autonomia, di efficienza, di semplificazione.

L’occasione è gradita per porgere Cordiali Saluti

Il Presidente  
Dott. Alessandro Polcri